


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 gennaio 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 677.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 17 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Politecnico di Milano

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 12 maggio 1994 relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano. Pag. 8

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 10 settembre 1996 recante modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano . . . Pag. 9

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996». Pag. 9

CIRCOLARI

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

CIRCOLARE 23 dicembre 1996, n. 174/96.

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero del tesoro:**

Cambi di riferimento dell'8 gennaio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 51

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di San Marcellino, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino Pag. 51

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 51

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici Pag. 51

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) Pag. 52

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa di Roma ad accettare una eredità Pag. 52

Autorizzazione alla fondazione «Vita Nova», in Roma, ad accettare una donazione Pag. 53

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire un legato Pag. 53

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare alcune eredità Pag. 53

Banca d'Italia: Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Prato, in Prato, all'emissione di assegni circolari. Pag. 53

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 53

Crediop S.p.a.: Regolamento generale delle emissioni obbligatorie del Crediop S.p.a. Pag. 53

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto del Consiglio superiore della magistratura 11 dicembre 1996 concernente: «Modificazioni all'art. 26 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996*) Pag. 54

Comunicato relativo al decreto del Consiglio superiore della magistratura 19 dicembre 1996 concernente: «Modificazioni all'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996*) Pag. 54

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 677.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576.

All'articolo 1:

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al

comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime»;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 marzo 1987, n. 119,» sono inserite le seguenti: «articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari»;

conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del

Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni procedurali). — 1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "presentazione delle fatture" sono inserite le seguenti: "e/o ricevute fiscali" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica"».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni sulla leva). — 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Dipartimento della protezione civile» fino alle parole: «Servizi tecnici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti»;

al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» sono inserite le seguenti: «purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto»;

al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà»;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. I presidenti delle regioni, perimetrando le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato»;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo»;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, dell'autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune»;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il

trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».

All'articolo 6:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni interessate,»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della

legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

All'articolo 7:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione»;

al comma 2, le parole: «previsti dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente titolo»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "1996" è sostituita dalla seguente: "1997";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile";

c) al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della difesa";

d) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato"».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. (Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio). — 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località "La Lama", nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.

«Art. 7-ter (Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative). — 1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti»;

al comma 4, le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino alle parole: « legge finanziaria» sono soppresse;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996 e 1997"».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali). — 1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 11-ter (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982). — 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

"2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio".

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: "del patrimonio edilizio privato danneggiato" sono inserite le seguenti: "nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,"; al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni interessate", sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto all'inizio del presente comma"; al terzo periodo, le parole: "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica", e le parole: "strettamente connesse e" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciute come".

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli). — 1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: "contenzioso" sono aggiunte le seguenti: "e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1642):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile (NAPOLITANO) il 12 novembre 1996.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 13 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 novembre 1996.

Esaminato in aula l'11 dicembre 1996 e approvato il 13 dicembre 1996.

Esaminato dalla 13ª commissione il 14, 21 e 26 novembre 1996, il 10 dicembre 1996.

Esaminato in aula l'11 dicembre 1996 e approvato il 13 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2889):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 16 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1996.

Esaminato dalla VIII commissione il 17 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 febbraio 1997.

97G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile Michelangelo, Busc 5284, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 13 ottobre 1972, rep. n. 35455, omologata al tribunale di Napoli in data 15 novembre 1972, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 956;

2) società cooperativa edile Alessandro Manzoni, Busc 5296, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 9 ottobre 1972, rep. n. 35443, omologata al tribunale di Napoli in data 8 novembre 1972 depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 892;

3) società cooperativa edile La Florida, Busc 5468, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 28 giugno 1973, rep. n. 37223, omologata al tribunale di Napoli in data 20 settembre 1973, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 1361;

4) società cooperativa edile Mercurio, Busc 5891, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Giuseppe Cinque in data 30 marzo 1974, rep. n. 71503, omologata al tribunale di Napoli in data 5 giugno 1974, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 1207;

5) società cooperativa edile Gente dell'Aria, Busc 6067, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giovanni Angelone in data 12 agosto 1974, rep. n. 54111, omologata al tribunale di Napoli in data 25 settembre 1974, depositato in cancelleria in data 16 agosto 1974, iscritta al reg. soc. n. 1704;

6) società cooperativa edile La Pineta, Busc 6307, con sede in Mugnano, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 2 dicembre 1974, rep. n. 67288, omologata al tribunale di Napoli in data 18 dicembre 1974, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 23;

7) società cooperativa edile San Giuseppe, Busc 8358, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Varcaccio Garofalo Plinio in data 28 maggio 1979, rep. n. 6817, omologata al tribunale di Napoli in data 12 giugno 1979, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 1902.

Il direttore reggente: UVA

96A0028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 12 maggio 1994 relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1994;

Visto il riscontro di alcuni refusi verificatesi all'atto della trascrizione del decreto rettorale n. 120/AG sopra indicato relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano;

Decreta:

Il decreto rettorale di cui alle premesse è rettificato nelle parti seguenti riportate in corsivo:

Art. III.3.

Il consiglio di facoltà

Al comma 1 la lettera n):

sentiti i dipartimenti interessati, concedere nulla osta ai professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

Art. III.5.

I consigli di corso di laurea e di diploma

Al comma 3:

i consigli di corso di laurea e di diploma eleggono le commissioni permanenti obbligatorie dei corsi di laurea e di diploma.

Art. III.6.

Le commissioni permanenti

Al comma 3, paragrafo 2:

la composizione è definita nel regolamento di facoltà in relazione al numero di professori e ricercatori afferenti alla facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 1996

Il rettore: DE MAIO

96A0041

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 10 settembre 1996 recante modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 213/AG del 10 settembre 1996 con il quale è stato modificato lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994;

Visto il riscontro di alcuni refusi verificatesi all'atto della trascrizione della modifica allo statuto del Politecnico di Milano, emanata con decreto rettorale n. 213/AG del 10 settembre 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 233 del 4 ottobre 1996.

Decreta:

Il decreto rettorale di cui alle premesse è rettificato nel modo seguente riportato in corsivo:

Art. III.5.

I consigli di corso di laurea e di diploma

Comma 4:

le commissioni permanenti di corso di laurea e di diploma della facoltà sono presiedute dal corrispondente presidente del corso di laurea e di diploma, che in caso di necessità può farsi sostituire da un delegato, da lui indicato.

Comma 5:

i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma durano in carica due anni, e non sono riconfermabili per più di una volta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano 17 dicembre 1996.

Il rettore: DE MAIO

96A0042

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1996), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Titolo I

INTERVENTI PER CALAMITÀ DELL'OTTOBRE 1996

Art. 1.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo

preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.

3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. *La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento.*

3-bis. *Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime.*

4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla

normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. *Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.*

Art. 2.

Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, *articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.

2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.

3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. *Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di*

un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria.

3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione.

Art. 2-bis.

Disposizioni procedurali

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate.

Art. 3.

Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «presentazione delle fatture» sono inserite le seguenti: «e/o ricevute fiscali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica».

Art. 3-bis.

Disposizioni sulla leva

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Titolo II

ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATE NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE.

Art. 4.

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i

servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 6.

5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

7. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.

8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.

9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

9-ter. Trascorso il termine di cui all'linea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla

rumessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità.

Art. 5.

Provvidenze a favore delle imprese

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.

3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento.

4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici.

5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.

6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al

verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse.

Art. 6.

Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonché agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre, sentite le regioni interessate, ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.

3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.

4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.

Art. 7.

Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi di cui al presente titolo, per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1.

2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «1996» è sostituita dalla seguente: «1997»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile»;

c) al comma 3, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro della difesa»;

d) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato».

Art. 7-bis.

Misure a tutela delle attività produttive
della zona di Corniglio

1. *Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località «La Lama», nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.*

2. *La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.*

Art. 7-ter.

Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative

1. *Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime.*

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME
DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8.

Finanziamenti di interventi di protezione civile

1. *Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile.*

2. *Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.*

3. *Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4. *Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4-bis. *All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «anni 1994, 1995 e 1996» sono sostituite dalle seguenti: «anni 1994, 1995, 1996 e 1997».*

Art. 9.

Mutui

1. *Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

2. *L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata in relazione all'estensione ed all'intensità del fenomeno calamitoso.*

Art. 10.

Procedure per la concessione di mutui
da parte della Cassa depositi e prestiti

1. *Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.*

Art. 11.

Disposizioni in materia
di beni culturali ed ambientali

1. *Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto è duplicato.*

Art. 11-bis.

Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 11-ter.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio».

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio edilizio privato danneggiato» sono inserite le seguenti: «nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,»; al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni interessate», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto all'inizio del presente comma»; al terzo periodo, le parole: «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica», e le parole: «strettamente connesse e» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute come».

Art. 12.*Variations di bilancio*

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12-bis.

Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli

1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: «contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile».

Art. 13.*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0058

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 23 dicembre 1996, n. 174/96.

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua.

1. Contesto e finalità generali.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 3-3/bis della legge n. 236/93, considerare le disposizioni in materia di occupazione e formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni, promuove interventi finalizzati a contribuire alla creazione di un sistema nazionale di formazione professionale continua, nel contesto di questa legge, si intendono le attività formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, ed agli interventi formativi promossi dalle aziende, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

Al tal fine, dovranno essere attivati progetti di interesse nazionale, con priorità a quelli concordati tra le parti sociali, concernenti:

1.a - azioni di sistema -

Per azioni di sistema si intendono gli interventi in grado di determinare i presupposti di una cultura e di una strumentazione omogenea e diffusa relativamente alle attività di formazione continua, che contribuiscano ad avviare processi innovativi, quali:

- la personalizzazione e la flessibilità dei percorsi
- l'interconnessione ed i ricetri tra i vari canali formativi
- l'adozione del sistema dei crediti formativi (riconoscimento e certificazione)
- l'attivazione di interventi di sostegno a percorsi individuali di orientamento, rimotivazione, outplacement e formazione, anche attraverso l'uso dei congedi individuali di formazione per i lavoratori
- la gestione di tempi di formazione nell'ambito della riorganizzazione dell'orario e della sperimentazione di forme flessibili di lavoro
- lo sviluppo di sistemi multimediali per la formazione a distanza
- la certificazione di qualità dell'offerta formativa.

Tali azioni sono programmate dalle Regioni sulla base degli indirizzi e dei criteri omogenei individuati dal Ministero del Lavoro e nel rispetto delle modalità indicate al punto 2 della presente circolare;

**1.b - azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori
degli Enti ex Legge 40/87 art. 1**

Le azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori degli Enti di formazione di cui alla L.40/87 sono finalizzati prevalentemente al sostegno dei loro percorsi di mobilità verso nuova occupazione, o del loro consistente riposizionamento professionale interno all'Ente, anche in direzione di professionalità idonee allo sviluppo del sistema della formazione continua.

Questa tipologia di azioni è programmata ed attuata dalle Regioni, sulla base di accordi con le parti sociali, e secondo criteri definiti a livello nazionale.

1.c - Azioni formative aziendali

Per azioni formative aziendali si intendono quegli interventi promossi dalle imprese che si caratterizzano come sperimentali ed esemplari in quanto a procedure e ad organizzazione, contenuti e finalità, e che rappresentino uno strumento idoneo a fronteggiare l'attuale fase di trasformazione e ristrutturazione delle imprese. Sono interventi da realizzare attraverso piani formativi aziendali o territoriali.

Questo tipo di azioni, viene approvato e finanziato dalle Regioni, in base a criteri di ammissibilità, di cui al successivo punto 5; e in ordine di arrivo delle domande di finanziamento alle stesse fino ad esaurimento delle risorse regionali.

Il Ministero del Lavoro garantirà, su tutte le tipologie di azioni di cui sopra, un'azione di promozione, di informazione e animazione, di supporto alla ideazione e progettazione, e di assistenza tecnica alle Regioni ed al Coordinamento interregionale, nonché di monitoraggio e di valutazione intermedia e finale dei progetti approvati, con il sostegno del Comitato scientifico di cui al successivo punto 7, e tramite l'I.S.F.O.L.

2. RISORSE

Le risorse finanziarie sono così suddivise

1.a (azioni di sistema) : L. 80.000.000.000

1.b (azioni di riqualificazione e riconversione operatori f.p.) : L. 65.000.000.000

1.c (azioni di formazione aziendale) : L. 62.000.000.000

3. LE AZIONI DI SISTEMA

Le azioni devono avere carattere multiregionale, privilegiando il partenariato tra aree territoriali del Centro-Nord e del Sud del Paese e l'accordo tra istituzioni e parti sociali; interessare aree di crisi, o collegarsi ai patti territoriali o rivolgersi a settori in ristrutturazione.

Saranno ritenute inoltre prioritarie le azioni che rispondano ai seguenti requisiti:

- innovatività rispetto alla strumentazione ed all'organizzazione della formazione già sperimentata

- misurabilità dell'efficacia rispetto agli esiti occupazionali attesi
- trasferibilità delle azioni e della strumentazione ad altre aree territoriali ,categorie di utenti, situazioni aziendali
- complementarità con le azioni di altri programmi (comunitari o nazionali) .

Destinatari

Sono destinatari finali delle suddette azioni i soggetti identificati dalla L.236/93 art.9, comma 3-3bis, nonché i lavoratori occupati in aziende con meno di 16 dipendenti, beneficiarie, nell'ultimo semestre, di interventi di sostegno da parte di Enti bilaterali.

Soggetti proponenti

In relazione alle azioni di sistema potranno presentare progetti alle Regioni:

- enti di formazione, centri di studi-ricerca e progettazione;
- organismi di orientamento;
- organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali;
- imprese e loro Consorzi;
- Enti pubblici, Università.

Durata

I progetti dovranno avere durata non superiore a 24 mesi ed indicare per ciascuna annualità i contenuti tecnici ed i costi previsti.

Procedure di presentazione dei progetti

- I soggetti proponenti presentano progetti alla Regione da questi individuata quale Regione capofila, che è di norma la Regione in cui è prevalente l'azione.

- La Regione capofila, di intesa con le Regioni che siano state cointeressate per iniziativa della suddetta Regione o su proposta del soggetto proponente, valuta il progetto , sulla base di indicatori di qualità individuati dal Ministero del Lavoro d'intesa con le Regioni e le parti sociali .

- La Regione capofila, d'accordo con le Regioni cointeressate, presenta i progetti ritenuti validi al Ministero del Lavoro, che provvede alla decretazione dei finanziamenti richiesti dalla Regione.
- La Regione capofila, destinataria del finanziamento nazionale, si impegna a gestire le suddette risorse con le proprie regole finanziarie ed amministrative.
- Il coordinamento delle Regioni garantisce la coerenza tra le richieste regionali di finanziamento da presentare al Ministero del Lavoro e l'ammontare totale delle risorse disponibili.

Obblighi del soggetto attuatore ed impegni della Regione capofila

- A seguito dell'assegnazione di risorse da parte del Ministero del Lavoro, la Regione capofila affida in regime di concessione al soggetto attuatore la realizzazione della attività.
- Il soggetto attuatore deve:
 - attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 1996, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1996, n. 81;
 - comunicare alla Regione capofila l'avvio delle attività;
 - ^acollaborare al monitoraggio qualitativo messo in atto dal Ministero del Lavoro secondo criteri concordati tra lo stesso e le Regioni.

Le verifiche amministrative contabili sono svolte dalla Regione capofila, di intesa con le Regioni cointeressate.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione delle quote di finanziamento alle Regioni capofila viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- il 50% della prima annualità preventivata nel progetto, quale anticipazione per l'avvio delle attività; a seguito dell'inoltro del progetto esecutivo con le procedure completate di cui ai punti precedenti;
- il restante 50% a saldo della prima annualità, dopo la presentazione da parte della Regione capofila di una relazione descrittiva, valutativa e contabile sulla attività, realizzata;
- la relazione relativa alla prima annualità, di cui sopra, attiverà l'analoga procedura di finanziamento in quote percentuali per l'annualità successiva;

Nel caso di mancato avvio delle attività entro tre mesi dall'erogazione della prima quota di anticipazione finanziaria, il progetto viene considerato da parte del Ministero del Lavoro "non realizzabile" e viene conseguentemente revocata la quota concessa alla Regione capofila e bloccata l'erogazione dell'intero finanziamento, che verrà destinato ad altri progetti ritenuti validi.

Nel caso di parziale realizzazione delle attività rispetto al progetto approvato, tuttavia sufficiente a garantire i risultati finali attesi, secondo la relazione intermedia della Regione e secondo i criteri di monitoraggio messi in atto dal Ministero del Lavoro, il finanziamento è soggetto a riduzioni automatiche.

Nel caso di parziale ed insufficiente realizzazione del progetto, rispetto alle azioni e agli obiettivi previsti, oltre al blocco del saldo finale, si attua la revoca del finanziamento già concesso.

Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti proponenti devono inoltrare le proprie proposte alla Regione capofila - presso l'Assessorato alla formazione professionale - con domanda in bollo, firmata dal legale rappresentante, corredata dal formulario allegato (all. 1), entro e non oltre le ore 13 del 28 marzo 1997. Il rispetto del suddetto terminè viene certificato dal protocollo di ricevimento dell'Assessorato Regionale.

Le richieste di finanziamento da parte delle Regioni capofila, corredate dei relativi progetti, devono pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale U.C.O.F.P.L. Div. I. Vicolo D'Aste 12, 00159 Roma, entro le ore 13,00 del 28 maggio 1997.

4. AZIONE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI DEGLI ENTI EX LEGE 40/97 (ART. 1)

Alle Regioni sono assegnate le risorse sub 2 (1.b) sulla base di una preliminare ricognizione quantitativa e qualitativa, relativa alla situazione degli organici e delle eccedenze di personale degli Enti, effettuata a livello nazionale attraverso il confronto tra Ministero del Lavoro, Regioni, parti sociali, ed Enti interessati.

Tale ricognizione costituirà la base di un piano nazionale di riconversione professionale a sostegno della mobilità degli operatori e del loro reimpiego, in cui si definiranno criteri e procedure per la realizzazione delle azioni.

Le Regioni, secondo i criteri generali previsti nel piano nazionale di cui sopra, attivano - entro il 28 marzo 1997 - le procedure relative alla presentazione e selezione dei progetti, e danno comunicazione degli esiti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro i successivi 90 giorni.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la redistribuzione delle risorse da parte del Ministero del Lavoro tra le regioni adempienti.

Il Ministero del Lavoro provvede a liquidare le somme assegnate, sulla base di un atto di rendicontazione presentato a conclusione di ogni annualità dalle singole regioni.

5. AZIONI FORMATIVE AZIENDALI

Le azioni sperimentali promosse dalle imprese di cui al punto 1.c., devono riguardare obiettivi di rafforzamento della competitività dell'impresa e contestualmente di rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori, e contenere elementi di innovatività, sperimentalità, e trasferibilità, riguardanti prioritariamente azioni relative

alle aree della qualità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza, e della flessibilità.

Risorse

Per la realizzazione di tali azioni il Ministero del Lavoro ripartirà tra le Regioni le risorse di cui al punto 2, 1c, secondo i parametri individuati nel DOCUP OB. 4 e QCS OB.1 del FSE.

Non possono essere concessi più di 50 milioni di contributo pubblico per ogni progetto aziendale, e non oltre 200 milioni per ogni progetto pluriaziendale che rispetti la quota massima di contributo di 50 milioni per ogni impresa partecipante.

Destinatari

Sono destinatari finali delle presenti azioni i lavoratori di quelle imprese che partecipano finanziariamente alla realizzazione delle attività con una quota non inferiore al 20 % del costo del progetto.

Le azioni possono interessare i lavoratori di una singola impresa, oppure di più imprese - con particolare riguardo alle piccole e medie - per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o per la adozione di uno stesso contenuto tematico, e di metodologie e strumentazioni analoghe.

Soggetti proponenti

I progetti sperimentali aziendali e/o pluriaziendali vengono proposti alle Regioni dall'impresa o dalle imprese, direttamente o tramite associazioni di categoria, Enti di formazione professionale, Enti bilaterali.

Durata

La durata dei progetti non può superare i 12 mesi.

Procedure

I soggetti proponenti presentano progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (all. 2), alla Regione competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale - senza scadenza di termini, a partire dalla data del 28 marzo 1997.

I termini di arrivo dei progetti sono attestati dalla data di ricevimento da parte della Regione, che appone il relativo numero di protocollo.

I progetti vengono singolarmente approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una valutazione regionale di ammissibilità.

L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- rispondenza alle finalità di cui al punto 1.c della presente circolare ministeriale, e ai requisiti indicati ai punti precedenti;
- coerenza del progetto formativo al suo interno: tra obiettivi, contenuti, metodologie e strumentazioni, tempi, ed esiti attesi;
- congruità delle spese previste, relativamente alle attività, al numero degli allievi, alla strumentazione e ai tempi;
- completezza ed esaustività dei contenuti riportati nel formulario;
- quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo del progetto.

La Regione formalizza la risposta al soggetto proponente sulla finanziabilità del progetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

L'ultimo giorno lavorativo di ogni mese la Regione comunica ai soggetti proponenti l'ammissibilità dei progetti al finanziamento, tenuto conto della priorità agli accordi tra le parti sociali prevista al punto 1 della presente circolare e dell'ordine temporale di arrivo dei progetti in quel mese.

I soggetti attuatori possono, in data successiva alla presentazione del progetto, a seguito della pubblicazione della presente circolare, avviare le attività sotto la propria responsabilità anche prima della comunicazione formale della Regione di avvenuta

approvazione. Ai progetti approvati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

Obblighi del soggetto attuatore e condizioni di finanziamento

I soggetti attuatori dei progetti sono tenuti a comunicare via telefax la data di effettivo avvio dell'attività e l'elenco dei partecipanti, il nome del tutor e la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività progettuali entro 3 mesi dalla data di inizio prevista comporta l'annullamento del progetto da parte regionale e la conseguente revoca del finanziamento, che la Regione provvede immediatamente a rimettere a disposizione per altri progetti ammissibili.

I soggetti attuatori potranno essere sottoposti a controlli ispettivi che verranno effettuati a campione da parte della Regione competente.

I soggetti attuatori che hanno dichiarato l'avvio delle attività ma che, alla scadenza della conclusione prevista nel progetto, non hanno realizzato - o realizzato solo in parte le attività in termini insufficienti al raggiungimento degli obiettivi progettuali - non potranno ottenere il riconoscimento delle spese e subiranno la revoca del finanziamento concesso.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori dei progetti viene disciplinata dalla Regione sulla base delle proprie procedure.

6. REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Ministero del Lavoro, alla conclusione della prima annualità, di applicazione della presente circolare, di intesa con le regioni e le parti sociali, e sulla base di una verifica sulle risorse impegnate per le diverse tipologie di azioni, provvederà all'eventuale riequilibrio finanziario tra le tipologie stesse e tra le Regioni.

7. COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di coordinare e sostenere scientificamente le azioni di cui alla presente circolare in funzione della loro rispondenza qualitativa agli obiettivi di interesse nazionale, e al fine di trarre dalle sperimentazioni gli elementi utili alla costituzione di un sistema nazionale di formazione continua il Ministero del Lavoro si avvarrà di un nucleo di esperti così composto:

- 1 esperto di orientamento ;
- 1 esperto di formazione degli adulti ;
- 1 esperto designato dalle organizzazioni datoriali;
- 1 esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 1 esperto designato dalle Regioni.

Tale Comitato si insedierà e riunirà presso l'U.C.O.F.P.L. del Ministero del Lavoro.

Il Comitato scientifico avrà, in particolare, i seguenti compiti:

- collaborare con l'IS F.O.L. , sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro concordate con le Regioni, alla individuazione dei contenuti del programma di promozione, animazione e di assistenza tecnica, con un sostegno specifico in merito ai criteri generali ed ai punti prioritari di attenzione relativi alle attività di monitoraggio e valutazione;
- offrire supporto all'attività di assistenza alla progettazione dei soggetti proponenti ed alla programmazione regionale, laddove ne venga richiesto - in casi di particolare complessità - dalle Regioni e dall'IS.F.O.L.;
- fornire al Ministero del Lavoro elementi di indirizzo tecnico-scientifico relativamente alle azioni di carattere nazionale da promuovere, ad integrazione dei progetti pervenuti dalle Regioni, laddove ritenute necessarie al sistema di formazione continua e non ricomprese già nella progettualità regionale;
- fornire criteri di comparazione tra progetti affini e criteri di "gemellaggio" tra gli stessi al fine di instaurare momenti strutturati di confronto e travaso di metodologie, per una crescita qualitativa dei progetti e per l'instaurarsi di una logica e cultura comune a livello nazionale;

- elaborare rapporti di valutazione sull'andamento complessivo della sperimentazione nazionale a conclusione di ogni annualità, sulla base dei rapporti regionali e sui dati di monitoraggio forniti dall'I.S.F.O.L., con conseguenti indicazioni sui punti di criticità ed i relativi correttivi possibili;
- individuare, attraverso un rapporto scientifico finale, le condizioni e gli elementi di maggiore trasferibilità della sperimentazione, le "buone prassi" ed i casi di successo al fine di una possibile estensione a norma degli elementi costitutivi di un sistema di formazione professionale continua.

Il Ministro: TREU

Data e numero di protocollo _____
 N° progressivo di arrivo

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA EX L. 236/93, ART. 9, COMMI 3, 3-bis

Progetti aziendali (1.c)

Proposta di progetto

Alla Regione _____

1. Soggetto proponente

Denominazione

Tipologia

Impresa

piccola media grande (*)

Ente bilaterale

Ass. di categoria

Ente di formaz.

Dati identificativi

Indirizzo _____

N. telefono

Legale rappresentante

Persona da contattare

(*) Vedere la definizione contenuta nella raccomandazione comunitaria 56/280/CE del 3/4/96 e relativo allegato

2. Impresa/e interessate all'azione progettuale

Denominazione _____	piccola	media	grande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Settore/comparto produttivo _____			
N. addetti _____			
Indirizzo _____			
Referente del progetto _____			

Denominazione _____	piccola	media	grande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Settore/comparto produttivo _____			
N. addetti _____			
Indirizzo _____			
Referente del progetto _____			

Denominazione _____	piccola	media	grande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Settore/comparto produttivo _____			
N. addetti _____			
Indirizzo _____			
Referente del progetto _____			

Denominazione _____	piccola	media	grande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Settore/comparto produttivo _____			
N. addetti _____			
Indirizzo _____			
Referente del progetto _____			

6. Esiti attesi dall'intervento

<i>Relativamente ai lavoratori</i>	
Rafforzamento professionale	<input type="checkbox"/>
Mobilità interna orizzontale	<input type="checkbox"/>
Mobilità interna verticale	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dell'occupazione	<input type="checkbox"/>
Altro _____	<input type="checkbox"/>

<i>Relativamente all'impresa/e</i>

7. Contenuti dell'azione

Aree tematiche

8. Durata

Data di avvio	_____	
Data di conclusione	_____	
	ORIENTAMENTO	FORMAZIONE
Totale ore	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale giornate	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. Soggetto attuatore della formazione e relativi dati identificativi

--

10. Sede di svolgimento

--

11. Metodologie

--

12. Spese previste per il progetto

	SPESE	IMPORTO
1	Progettazione e preparazione	
2	Orientamento e tutoraggio	
3	Formatori/tutors/esperti	
4	Materiali didattici e strumentazione informatica	
5	Materiale di consumo e spese generali	
6	Spese di vitto, alloggio e spostamento per i partecipanti	
	TOTALE	

13. Contributo dell'impresa/e

(non inferiore al 20% del totale del progetto)

Impresa	Contributo di ciascuna impresa	Percentuale sul totale progetto	Contributo pubblico per singola impresa	Totale
Totale				

14. Accordo tra le parti sociali

- Territoriale _____
- Aziendale _____

Fare riferimento puntuale e allegare documentazione.

Motivare l'eventuale assenza di accordo tra le parti sociali.

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO</p>

Il sottoscritto _____

nato a _____, Prov. _____ il _____

residente a _____, Prov. _____

indirizzo _____

in qualità di rappresentante legale del proponente il progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

Data e numero di protocollo _____
(a cura della Regione)

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA EX L. 236/93, ART. 9, COMMI 3, 3-bis

Azioni di sistema (1.a)

Proposta di progetto

Titolo:

--

Soggetto proponente

Denominazione _____

Sede _____

Persona da contattare _____

Alla Regione:

--

Il legale rappresentante _____

Indirizzo _____

N. telefono _____

I. Scheda identificativa complessiva

Titolo del progetto

Regione capofila

Altre Regioni interessate

Soggetto attuatore

Tipologia di destinatari finali

Settore economico di intervento (se previsto)

Aree territoriali interessate *

Sbocchi occupazionali ipotizzati (se previsti)


Durata del progetto (in mesi)

Costo complessivo

Descrizione del progetto

(15 pagine max)

(Analisi della problematica e del contesto, obiettivi, destinatari, contenuti, metodologie, strumentazioni, articolazione di fasi e tempi, dimensione e articolazione territoriale, esiti attesi e loro misurabilità, criteri e metodi di valutazione interna, elementi di innovatività, trasferibilità, caratteri di interesse nazionale)



II. Riepilogo sintetico del progetto (schede di sintesi)*

- A) Soggetto attuatore
- B) Destinatari finali, occupabilità e aree di intervento
- C) Motivazioni del progetto e condizioni di realizzabilità
- D) Declinazione del progetto in fasi e annualità
- E) Complementarietà e integrazioni
- F) Partenariati e multiregionalità
- G) Innovatività
- H) Sistema di valutazione
- I) Trasferibilità
- L) Previsione di spesa

**Compilare le schede, in toto o in parte, per quelle voci che hanno pertinenza con il progetto*

II. A) Soggetto attuatore

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NATURA GIURIDICA

DIMENSIONE TERRITORIALE
Locale
Nazionale

INDIRIZZO SEDE
Via _____
Città e CAP _____ Provincia _____
Telefono _____ Fax _____

UBICAZIONE SEDI OPERATIVE
1 _____
2 _____
3 _____

DIMENSIONE QUANTITATIVA DEI DIPENDENTI (se impresa privata)

Numero Dirigenti	_____
Quadri	_____
Impiegati	_____
Ausiliari	_____
Totale	_____

SETTORE PREVALENTE DI INTERVENTO DELL' ENTE

CAPACITA' ORGANIZZATIVA E ATTUATIVA RISPETTO AL PROGETTO
(descrivere sinteticamente)

Dotazione di attrezzature

Dotazione di infrastrutture

Dotazione di personale idoneo

Esperienza già maturata sulla tematica o relativamente agli utenti finali

RAPPRESENTANTE LEGALE**PERSONA DA CONTATTARE**

Nominativo _____

Indirizzo _____

Numero di telefono _____ Numero fax _____

II. B) Destinatari, occupabilità, aree di interesse

B1. Destinatari finali

Tipologia dei Destinatari	Previsione quantitativa (di massima)	Provenienza
		Settore produttivo (se previsto)
		Territorio

B2. Occupabilità dei destinatari finali (se prevista dalla tipologia di progetto)

Caratteristiche attuali dei soggetti da occupare

--

Previsione quantitativa "occupabili"	Sbocchi occupazionali ipotizzati	Livello di certezza sugli esiti occupazionali
N.		Presunta <input type="checkbox"/>
		Alta <input type="checkbox"/>
		*Garantita <input type="checkbox"/>

*Citare eventuali accordi/impegni che determinano la certezza degli sbocchi

B.3 Aree di interesse

Il progetto riguarda

Aree di crisi

Aree interessate da patti territoriali

Settori in ristrutturazione

II. C) Motivazioni del progetto e condizioni di realizzabilità

Descrivere sinteticamente il contesto in cui si inserisce il progetto e quale problematica si intende risolvere

Il progetto risponde ad esigenze di:

		(se non esplicitato sopra, specificare)
azienda/e	<input type="checkbox"/>	
territorio	<input type="checkbox"/>	
settore	<input type="checkbox"/>	
categoria di utenti	<input type="checkbox"/>	
sistema f.p.	<input type="checkbox"/>	

Elementi di interesse nazionale (descrivere sinteticamente quali ricadute si possono avere sul sistema nazionale di formazione professionale continua.)

Condizioni di fattibilità rispetto alla situazione specifica, alle aree di intervento e ai territori su cui si insiste

II.D) Declinazione del progetto in fasi, per singole annualità
 (data prevista di avvio.....
 data prevista di conclusione)

ANNUALITA'	FASE	OBIETTIVO	TIPOLOGIA DI AZIONE	CONTENUTI	METODOLOGIA	FINI	AREE TERRITORIALI

II. E) Complementarieta' e integrazione

Indicare le eventuali connessioni, i riferimenti e gli elementi di complementarità con altri programmi nazionali o comunitari che riguardano le stesse tipologie di intervento, o di destinatari

<input type="checkbox"/>	programmi nazionali.....Progetto.....
<input type="checkbox"/>	programmi comunitari (P.I.C.).....Progetto.....
	(F.S.E.).....Progetto.....

Descrivere sinteticamente gli elementi di integrazione, di continuità e sviluppo o di complementarità con i suddetti progetti e le relative aree territoriali su cui gli stessi insistono.

Evidenziare ove presenti le eventuali integrazioni, all'interno del progetto, tra attività/competenze azioni e servizi: (es. ricerche e analisi ; orientamento - formazione - outplacement; servizi di informazione - banche dati - servizi di o.p. - di collocamento; settori dell'educazione, della formazione professionale, delle attività produttive, delle politiche sociali, ecc.)

II. F) Partenariati e multiregionalità

(Indicare per esteso)

Accordi previsti tra le parti sociali	
• Aziendali	<input type="checkbox"/>
• Territoriali	<input type="checkbox"/>

Accordi previsti tra parti sociali e istituzioni	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Accordi previsti con altri soggetti determinanti il successo dell'azione	
• Quali	<input type="checkbox"/>
• Per quali attività	<input type="checkbox"/>

E' già stata contattata altra/e Regione/i di partenariato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se sì, indicare:		
- quali Regioni _____		
- quale Assessorato e ufficio _____		
La proposta è stata	comunicata	<input type="checkbox"/>
	accolta	<input type="checkbox"/>
	concordata	<input type="checkbox"/>

Allegare eventuale documentazione relativa a questa sezione.

II. G) Innovatività

INNOVATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE RELATIVA A (descrivere solo le parti che interessano il progetto)		
		Descrivere
<input type="checkbox"/>	Obiettivi/esigenze (sociali, territoriali, di imprese, di settore, del sistema di FP)	
<input type="checkbox"/>	Contenuti	
<input type="checkbox"/>	Metodologie	
<input type="checkbox"/>	Strumenti	
<input type="checkbox"/>	Gestione dei tempi	
<input type="checkbox"/>	Partenariati e integrazioni	
<input type="checkbox"/>	Altro.....	

II.H) Sistema di valutazione

OBIETTIVI DICHIARATI NEL PROGETTO	ESITI CONCRETI ATTESI	ELEMENTI "MISURABILI"	CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI INDICATORI	METODOLOGIE APPRONTATE

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO</p>

Il sottoscritto _____

nato a _____, Prov. _____ il _____

residente a _____, Prov. _____

indirizzo _____

in qualità di rappresentante legale del proponente il progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 gennaio 1997

Dollaro USA	1540,25
ECU	1901,28
Marco tedesco	979,43
Franco francese	289,87
Lira sterlina	2599,17
Fiorino olandese	872,56
Franco belga	47,531
Peseta spagnola	11,647
Corona danese	256,82
Lira irlandese	2558,66
Dracma greca	6,246
Escudo portoghese	9,786
Dollaro canadese	1137,05
Yen giapponese	13,309
Franco svizzero	1133,79
Scellino austriaco	139,20
Corona norvegese	237,20
Corona svedese	220,71
Marco finlandese	327,43
Dollaro australiano	1205,71

97A0107

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di San Marcellino, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 20 dicembre 1996, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di San Marcellino, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino (Caserta), e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A0060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperativa C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini installatori elettrici a r.l., con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 marzo 1989 in sostituzione del dott. Giuliano Barbetti, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, la dott.ssa Elena Barozzi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Cooperativa muratori novaresco», con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 maggio 1972 in sostituzione dell'avv. Francesco Sorrentino, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, il dott. Mutolo Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Riserva Castello di Legri, con sede in Calenzano loc. Legri (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Giuliano Barbetti, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, il dott. Gerardo Marsico è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperativa agricola «Monte Vulture», con sede in Rionero di Vulture (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 giugno 1992 in sostituzione del dott. Salvatore Buono, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, il dott. Riccardo Sarti è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperativa Armatori pesca elbana a r.l., con sede in Marina di Campo (Livorno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 giugno 1983 in sostituzione del rag. Bartolini Giuliano, revocato.

97A0061

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17015 XVJ (988) del 6 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Polipo oro 802» che la ditta Parente A. & C. S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica sita in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17016 XVJ (990) del 6 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Polipo argento 802» che la ditta Parente A. & C. S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica sita in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17013 XVJ (992) del 6 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «600 Flash» che la ditta Parente A. & C. S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica sita in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A0062

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 221 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario GONESTRIN A, nelle preparazioni: tipo depositum, tipo forte e tipo normale.

Titolare A.I.C.: società Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 0071885015.

Modifiche apportate: confezionamento:

limitatamente alla preparazione tipo forte, la confezione ora autorizzata è:

astuccio contenente 1 flacone di gonadotropina serica (1000 U.I.) ed 1 flacone di veicolo sterile.

Specie animale di destinazione: limitatamente alla preparazione tipo forte, la destinazione alle specie animali è estesa anche ai conigli.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle preparazioni della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

tipo depositum:

1 flacone a tappo perforabile da 10 ml contenente 1000 U.I. di gonadotropina in sospensione oleosa: numero di A.I.C. 101026019;

tipo forte:

1 flacone di gonadotropina serica (1000 U.I.) + 1 flacone di veicolo sterile: numero di A.I.C. 101026021;

tipo normale:

1 fiala di gonadotropina serica (500 U.I.) + 1 fiala di veicolo sterile: numero di A.I.C. 101026033.

I lotti già prodotti della preparazione tipo forte della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi il confezionamento, la specie animali di destinazione nonché il numero di registrazione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti delle restanti preparazioni tipo depositum e tipo normale della specialità medicinale per uso veterinario stessa già prodotti o che saranno prodotti entro il 30 giugno 1997, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 222 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario FOSFOERGOVIT flacone polvere + diluente da 20 ml.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Modifica apportata: composizione:

la composizione della specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata ora autorizzata è la seguente:

flacone polvere: principi attivi: fosforilcolina cloridrato 800 mg, aspartato di magnesio 600 mg, aspartato di potassio 400 mg, tiamina cloridrato (Vit. B1) 100 mg, riboflavina 5' fosfato sodico (Vit. B2) 20 mg, piridossina cloridrato (Vit. B6) 40 mg, nicotinamide (Vit. PP) 400 mg, cianocobalamina (Vit. B12) 200 mg, sodio pantotenato 100 mg, fruttosio 2,0 g;

flacone diluente: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 20 ml.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 223 del 20 dicembre 1996

Prodotto per uso veterinario IVAMAREK CONGELATO vaccino congelato a virus vivi associati a cellule contro la malattia di Marek dei polli, nella confezione: 1 fiala di vaccino congelato da 2000 dosi + 1 flacone di diluente da 400 ml (nuova confezione di prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 165, codice fiscale 10980450158.

Confezioni e numeri di A.I.C.: alle confezioni ora autorizzate vengono assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

1 fiala di vaccino congelato da 1000 dosi + 1 flacone di diluente da 200 ml, A.I.C. n. 101168033;

1 fiala di vaccino congelato da 2000 dosi + 1 flacone di diluente da 400 ml, A.I.C. n. 101168045.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso, limitatamente alla confezione: 1 fiala di vaccino congelato da 1000 dosi + 1 flacone di diluente da 200 ml, già prodotti o che saranno prodotti entro il 30 giugno 1997, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 224 del 20 dicembre 1996

Prodotto per uso veterinario IVAMAREK LIOFILIZZATO vaccino vivo liofilizzato, contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino vivo liofilizzato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: principi attivi: saccarosio 2000 mg, fosfato bipotassico anidro 125,4 mg, fosfato monopotassico anidro 51,7 mg, rosso fenolo 1 mg; eccipienti: acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

I lotti del diluente del vaccino vivo liofilizzato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0059

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa di Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 27 novembre 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella quota di 1/3 di un appartamento sito in Milano, via Stampa n. 4, del perizato valore complessivo di L. 500.000.000, disposta dalla sig.ra Riva Carla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Reschigna, notaio in Milano, n. di rep. 16182/2797.

97A0046

**Autorizzazione alla fondazione «Vita Nova», in Roma
ad accettare una donazione**

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 la Fondazione «Vita Nova», con sede in Roma, è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle signore Gallo Vincenza e Gallo Maria Stella con atto a rogito dott. Paolo Ingargiola notaio in Mazara del Vallo, n. di rep. 17850 e consistente nella piena proprietà di un immobile sito in Mazara del Vallo, via Abate Calia n. 2, del perizato valore di L. 112.000.000 (nota U.T.E. di Trapani del 20 marzo 1995).

97A6076

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura
dei tumori in Milano, a conseguire un legato**

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Ilda Sali con testamento olografo a rogito dott.ssa Maria Giuseppina Rezia notaio in Milano, n. di rep. 2204 e consistente in n. 1575,603 «quote azionarie Fondo Sforzesco Pocum» del valore stimato di L. 21.500.000, custodito presso la Banca popolare di Milano.

97A0078

**Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori
in Roma, ad accettare alcune eredità**

Con decreto ministeriale 28 novembre 1996 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità, consistente nella somma di L. 90.000.000, disposta, a favore della sezione provinciale di Mantova, dalla sig.ra Dirce Orlandi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Nicolini, notaio in Mantova, n. di rep. 46649.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1996 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità, consistente nella somma di L. 17.912.649, disposta, a favore della sezione di Cormons (Gorizia), dalla sig.ra Cosatto Antelina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormons, n. di rep. 46879.

97A0045

BANCA D'ITALIA

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Prato
in Prato, all'emissione di assegni circolari**

La Cassa di risparmio di Prato S.p.a., con sede in Prato e capitale sociale di L. 200 mld., ha chiesto — ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 386/1993 — di essere autorizzata ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza superiore a L. 200 miliardi e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6064

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 407 del 20 dicembre 1996 ha nominato il vice segretario generale dott.ssa Anna Maria Marmondi conservatore del registro delle imprese.

96A0048

CREDIOP S.P.A.

**Regolamento generale delle emissioni obbligazionarie
del Crediop S.p.a.**

1. Il Crediop S.p.a. con sede in Roma, via Venti Settembre n. 30, con capitale sociale di L. 872.500.000.000 interamente versato, iscritto nel registro delle società presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 6846/95 ed all'albo delle banche al n. 5288 ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria nonché ogni altra attività a questa connessa o strumentale secondo quanto previsto all'art. 4 dello statuto sociale.

Il Crediop è appartenente al Gruppo bancario San Paolo di Torino, iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 20.000.

2. Il Crediop S.p.a. può emettere obbligazioni, in Italia ed all'estero, in lire ed in valuta estera. Le obbligazioni emesse dal Crediop possono essere al portatore o nominative. Su richiesta dell'interessato i certificati nominativi possono essere tramutati, a spese dell'interessato, in obbligazioni al portatore. Parimenti i certificati al portatore possono essere trasformati in certificati nominativi su richiesta del detentore ed a sue spese. Le emissioni vengono accentrate su Monte Titoli S.p.a. e la stampa dei titoli, qualora venga richiesta all'ente emittente, è a carico del richiedente.

3. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse con le relative modalità di calcolo, le forme di pagamento e di rimborso sono indicati nel titolo e negli specifici regolamenti delle singole emissioni. Parimenti verrà indicato nello specifico regolamento della singola emissione l'esistenza o meno della garanzia di fondi di tutela dei depositi.

4. Il Crediop S.p.a., salvo che non sia indicato diversamente negli specifici regolamenti delle singole emissioni o sul titolo, ha facoltà, trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, di procedere al rimborso anticipato.

5. Il diritto al rimborso del capitale ed il diritto al pagamento degli interessi sono soggetti rispettivamente, ai termini di prescrizione decennale e quinquennale previsti dagli articoli 2946 e 2948 del codice civile.

6. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi vengono effettuati presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del Crediop S.p.a. e dalla Monte Titoli S.p.a. per i titoli in gestione accentrata presso la stessa.

7. Il regime fiscale applicabile è quello previsto dalle disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti.

8. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

9. Per qualsiasi controversia è competente, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria di Roma.

97A0022

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Consiglio superiore della magistratura 11 dicembre 1996 concernente: «Modificazioni all'art. 26 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo della delibera che modifica il primo comma dell'art. 26 del regolamento interno, al decimo rigo, dove è scritto: «Ogni questione *regolamente* che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, ...», leggasi: «Ogni questione *regolamentare* che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, ...».

97A0104

Comunicato relativo al decreto del Consiglio superiore della magistratura 19 dicembre 1996 concernente: «Modificazioni all'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, seconda colonna, nel testo della delibera che modifica il quarto comma dell'art. 45, al penultimo rigo della lettera *d*), dove è scritto: «... all'inserimento o all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;», leggasi: «... all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;»; inoltre, sempre nel testo della medesima delibera, a pag. 32, prima colonna, al primo rigo della lettera *e*), dove è scritto: «*e*) le proposte della quinta commissione *relativa* a presa d'atto o a non luogo a provvedere ...», leggasi: «*e*) le proposte della quinta commissione *relative* a presa d'atto o a non luogo a provvedere ...».

97A0105

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 0 0 6 0 9 7 *

L. 1.500